



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPLOMA SUPPLEMENT

Linee guida

Di seguito sono riportate alcune precisazioni per la compilazione del Diploma Supplement, che accompagnano il D.M. senza farne parte.

Premessa

Il supplemento al diploma è la certificazione integrativa del titolo conseguito al termine di un corso di studi in una università o in un istituto di istruzione superiore.

E' un certificato che fornisce la descrizione, secondo un modello condiviso, della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati e completati da ciascuno studente.

Il Diploma Supplement è stato sviluppato per iniziativa della Commissione Europea, del Consiglio d'Europa e dell'Unesco/Cepes e mira a superare gli ostacoli che non permettono l'adeguata spendibilità e il riconoscimento dei titoli di studio.

Il Diploma Supplement facilita la valutazione dei percorsi di studio e favorisce la mobilità internazionale di studenti e lavoratori. Contiene solo dati ufficiali sulla carriera dello studente, con esclusione di valutazioni discrezionali, dichiarazioni di equivalenza o suggerimenti relativi al riconoscimento, e serve a rendere più trasparente lo stesso titolo perché lo integra con la descrizione del curriculum di studi effettivamente seguito, rendendo così più agevole il riconoscimento accademico e professionale dei titoli italiani all'estero e la libera circolazione internazionale dei nostri laureati.

Il supplemento al diploma può essere redatto in lingua italiana e in altra lingua europea ed è costituito da otto sezioni:

- dati anagrafici,
- informazioni sul titolo di studio,
- informazioni sul livello del titolo di studio,
- informazioni sulle attività formative svolte e su valutazioni e voti conseguiti,
- informazioni sull'ambito di utilizzazione del titolo di studio,
- informazioni aggiuntive,
- certificazione,
- informazioni sul sistema nazionale di istruzione superiore.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Riferimenti Normativi

- Convenzione di Lisbona. Consiglio d'Europa - Unesco. Convenzione sul riconoscimento dei titoli di istruzione superiore nella Regione Europa - Lisbona, 11 aprile 1997.

Article IX.3 - The Parties shall promote, through the national information centres or otherwise, the use of the Unesco/Council of Europe Diploma Supplement or any other comparable document by the higher education institutions of the Parties.

- Decreto Ministeriale (MURST) 3 novembre 1999, n. 509 - Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.

Articolo 11, comma 8 - I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità con cui le università rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

- Decreto Ministeriale (MURST) 30 maggio 2001 - Individuazione di dati essenziali sulle carriere degli studenti e per il rilascio del certificato di supplemento al diploma.

Articolo 4 - Le università rilasciano in edizione bilingue il certificato "supplemento al diploma" di cui all'art. 11 decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, in conformità al modello allegato al presente decreto del quale fa parte integrante, fatte salve le integrazioni deliberate dai competenti organi accademici.

- Decreto Ministeriale 30 aprile 2004 prot. n. 9/2004 - Anagrafe Nazionale degli Studenti e dei Laureati.

Art. 6 - Le Università, a partire dall'anno 2005 rilasciano, in edizione bilingue, il certificato "supplemento al diploma" di cui all'art. 11, comma 8, del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 in conformità al modello allegato al presente decreto del quale fa parte integrante, fatte salve le integrazioni deliberate dai competenti organi accademici.

Art. 7 - Il D.M. 30 maggio 2001 citato in premessa, emanato prima dell'entrata in vigore della legge n. 170/2003 istitutiva dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti e dei Laureati, è sostituito dal presente decreto.

- Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 Art. 11, comma 8: I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità con cui le università rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

- L'Italia è impegnata nel processo di costruzione di uno spazio europeo dell'Istruzione superiore. Passaggi fondamentali di questo processo sono stati:
 - ✓ la Dichiarazione della Sorbona sottoscritta il 25 maggio 1998 dai Ministri dell'Istruzione Superiore di Italia, Francia, Germania e Regno Unito e la Dichiarazione di Bologna, sottoscritta il 19 giugno 1999, dai Ministri di 29 Paesi Europei;
 - ✓ la Conferenza Ministeriale di Praga del 18 e 19 maggio 2001, che ha costituito l'occasione per i Ministri presenti di rilevare i progressi registrati nel raggiungimento degli obiettivi e individuare i seguiti della Dichiarazione del 1999;
 - ✓ la Conferenza Ministeriale di Berlino del 2003 in cui gli impegni precedenti sono stati ulteriormente precisati: "I Ministri stabiliscono inoltre l'obiettivo che a partire dal 2005 ogni studente, al compimento dei suoi studi, riceva il Supplemento al Diploma automaticamente e senza spese. Il Supplemento dovrebbe essere rilasciato in una lingua europea ad ampia diffusione. Essi fanno quindi appello alle istituzioni e ai datori di lavoro affinché facciano un uso sempre più esteso del Supplemento al Diploma. Potranno così trarre vantaggio dalla maggiore trasparenza e flessibilità dei sistemi di titoli di istruzione superiore sia per favorire l'occupabilità dei laureati che per facilitare il riconoscimento accademico ai fini del proseguimento degli studi."

Precisazioni operative

1. Punto 4.3

Il Diploma Supplement deve dare visibilità ai percorsi particolari seguiti dagli studenti che hanno svolto periodi di studio all'estero; dovrebbero essere riportati quindi anche gli insegnamenti sostenuti dallo studente all'estero, per esempio nell'ambito del progetto Erasmus o di altri scambi.

Questi insegnamenti, una volta convalidati, devono essere registrati nella carriera dello studente con il massimo dettaglio possibile.

Nella sezione Allegati (per ora facoltativa) saranno elencate le singole attività formative che lo studente ha superato nel suo curriculum, riportando per ogni attività



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

formativa le informazioni previste dal catalogo ECTS secondo le specifiche contenute nel punto 8 di queste linee guida.

2. Punto 4.4

La distribuzione statistica dei voti degli esami di profitto deve essere calcolata per Corso di Studio e per un intervallo di anni solari corrispondenti alla durata normale del corso (distribuzione calcolata annualmente a scorrimento), secondo lo schema ECTS che prevede la suddivisione dei voti per percentuali prefissate.

- voto A: contiene circa il 10% dei voti a partire da quelli più alti,
- voto B: contiene il successivo 25% circa dei voti,
- voto C: contiene il successivo 30% circa dei voti,
- voto D: contiene il successivo 25% circa dei voti,
- voto E: contiene il rimanente 10% circa dei voti

Le percentuali devono essere arrotondate in modo da ottenere numeri interi. Per far sì che la somma delle percentuali sia uguale a 100, la percentuale più alta va calcolata per differenza togliendo al valore 100 la somma delle altre percentuali arrotondate.

3. Punto 4.5

La distribuzione statistica dei voti finali deve essere calcolata per Corso di Studio e per un intervallo di anni solari corrispondenti alla durata normale del corso (distribuzione calcolata annualmente a scorrimento), secondo lo schema ECTS che prevede la suddivisione dei voti per percentuali prefissate.

- voto A: contiene circa il 10% dei voti a partire da quelli più alti,
- voto B: contiene il successivo 25% circa dei voti,
- voto C: contiene il successivo 30% circa dei voti,
- voto D: contiene il successivo 25% circa dei voti,
- voto E: contiene il rimanente 10% circa dei voti

Le percentuali devono essere arrotondate in modo da ottenere numeri interi. Per far sì che la somma delle percentuali sia uguale a 100, la percentuale più alta va calcolata per differenza togliendo al valore 100 la somma delle altre percentuali arrotondate.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Esempio (la prima colonna mostra in un caso specifico l'intervallo di voti corrispondente alla percentuale della terza colonna):

Voto	Valutazione ECTS	Percentuale di studenti che hanno ottenuto tale voto
109 - 110 e Lode	A	8
100 – 108	B	24
93 – 99	C	28
86 - 92	D	27
66 – 85	E	13

4. Punto 5.1

L'indicazione deve essere riferita alle tipologie di corsi cui si può avere accesso, per esempio laurea magistrale, master di primo livello, corso di dottorato; non devono essere menzionati nomi specifici, come laurea magistrale in Storia e simili.

5. Punto 5.2

Nel caso di lauree e lauree magistrali/specialistiche, riportare quanto inserito in OFF.F nella sezione "Ambiti occupazionali previsti per i laureati".

Nota bene: in tutti i casi deve essere chiaro se è previsto un esame di abilitazione/iscrizione all'albo per l'esercizio della professione.

6. Punto 6

Riportare almeno i riferimenti ai siti dell'Ateneo e del Ministero.

7. Punto 7

Il documento sarà rilasciato solo alla fine del percorso e sarà da intendere come un certificato. Il rilascio sarà automatico e senza alcuna spesa per lo studente.

Per alcuni Paesi, il documento non sarà valido se non sarà corredato dal timbro ufficiale dell'istituzione e dalla firma del dirigente responsabile. La nostra normativa sulla certificazione invece prevede che firma e timbro possano essere omessi e sostituiti dall'indicazione del nominativo del dirigente (art. 3 comma 2° del DL n. 39 del 12/2/1993).



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Il certificato sarà quindi rilasciato secondo la nostra normativa, ma dovrà essere firmato dal dirigente responsabile e timbrato, qualora l'interessato lo richieda.

8. Allegato – Descrizione del curriculum

L'allegato deve riportare la descrizione delle attività formative sostenute dallo studente, comprendendo anche la prova finale ed eventuali stage e tirocini.

Le informazioni per ciascuna attività formativa sono le seguenti.

- Denominazione (titolo del progetto formativo per lo stage e titolo per la tesi)
- Numero di crediti, ambito, settore/settori scientifico disciplinari e metodi didattici (es. lezione frontale, esercitazione, ecc.)
- Docente titolare del corso (opzionale)
- Obiettivi formativi (specificati in termini di competenze/conoscenze da acquisire)
- Prerequisiti
- Contenuti (descrizione del progetto formativo per lo stage e abstract per la tesi ove specificati)
- Testi di riferimento (opzionale)
- Tipologia della verifica del profitto e la modalità di valutazione (opzionale)
- Lingua di insegnamento (opzionale)

Per le attività formative riconosciute o convalidate:

- Flag 'Convalidata/Riconosciuta'
- Denominazione attività formativa in relazione all'offerta didattica interna
- Istituzione accademica di provenienza (Ateneo italiano/straniero, altro)
- Denominazione/i originale/i
- Crediti totali riconosciuti
- Obiettivi formativi attività formativa in relazione all'offerta didattica interna
- Prerequisiti attività formativa in relazione all'offerta didattica interna.

Graficamente, allo scopo di non appesantire troppo gli allegati, in ogni pagina dovrebbero trovare posto almeno due attività formative.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Il processo di gestione del Diploma Supplement

1.1 Le attività

Le principali attività che costituiranno il processo di gestione del Diploma Supplement sono:

1) Configurazione Diploma Supplement

Si inseriscono le tabelle dei dati strutturali e delle traduzioni.

2) Definizione testi relativi ai singoli corsi di studio

Si definiscono e si integrano (eventualmente traducendo in altre lingue) le informazioni che descrivono i singoli Corsi di Studio.

3) Elaborazione delle statistiche

Si elaborano le statistiche di distribuzione dei voti degli esami di profitto e di conseguimento titolo secondo le modalità di calcolo richieste.

4) Definizione offerta formativa annuale

Si introducono le decisioni prese dagli organi competenti relativamente al Piano didattico, ovvero l'articolazione della didattica annuale suddivisa per attività formative.

5) Definizione testi delle attività formative offerte

Si definiscono e si integrano (eventualmente traducendo in altre lingue) le informazioni relative alle attività formative.

6) Aggiornamento del fascicolo dello studente

Si gestiscono i documenti che compongono il fascicolo dello Studente (es.: verbali degli esami sostenuti, atti amministrativi relativi alla carriera, titoli di studio precedenti, ecc.).

7) Rilascio Diploma Supplement

Si stampa il certificato Diploma Supplement.

1.2 Gli attori

Nel processo di configurazione, definizione e rilascio del Diploma Supplement intervengono i seguenti attori.

1) Segreteria di Facoltà / Didattica

gestisce i testi relativi ai singoli corsi di studio



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

gestisce l'offerta formativa annuale

2) Configuratore Diploma Supplement

configura il Diploma supplement

elabora le statistiche

3) Docente

definisce e gestisce, eventualmente coadiuvato dalla segreteria di Facoltà/Didattica i testi delle proprie attività formative

4) Segreteria Studenti

gestisce il fascicolo dello studente

rilascia il Diploma Supplement.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca